

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2012**  
**587/2012/E/IDR**

**AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA IN MERITO AD ALCUNE POSSIBILI ANOMALIE  
RELATIVE ALLE TARIFFE APPLICATE AGLI UTENTI FINALI DEL SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 dicembre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un “quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e, in particolare, l'articolo 2, commi 12, lett. g) e 20, lettere a), b) e d);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208, come convertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 13 (di seguito: decreto legge 208/08), recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente” e, in particolare, l'art.8-*sexies*;
- il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11), e, in particolare, l'articolo 10, comma 15;
- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21, comma 19;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01), recante “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, recante “Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009 (di seguito: d.m. 30 settembre 2009), recante “Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 109/2012/A del 30 marzo 2012, recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas” (di seguito: deliberazione 109/2012/A);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici”;
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio”( di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione 347/2012/R/IDR del 2 agosto 2012, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, da esercitarsi con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 481/95;
- l’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95 prevede che l’Autorità “*controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili*”;
- tra le funzioni trasferite all’Autorità ai sensi del citato decreto legge 201/11, vi sono quelle previste dall’articolo 10, comma 15, del decreto legge 70/11 relative al trasferimento delle “*funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (di seguito CoNViRI) dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto*”;
- l’articolo 3, comma 1, lettera l) del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede che l’Autorità assicuri la “*tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi*”;
- l’articolo 7, commi 1, 2 e 3, del d.m. 30 settembre 2009 stabilisce che gli Enti d’ambito e, per le gestioni dirette, i Comuni, individuino l’importo della quota di tariffa di depurazione non dovuta che i gestori dovranno restituire, anche in forma rateizzata, ad ogni singolo richiedente avente diritto;
- l’articolo 8-sexies del decreto legge 208/08 stabilisce che la CoNViRI [oggi l’Autorità] “*provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell’ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui al*

*presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";*

- l'articolo 8, commi 3 e 5, del d.m. 30 settembre 2009 prevede che gli Enti d'ambito e, per le gestioni dirette, i Comuni provvedano, entro il mese di febbraio di ciascun anno, *“alla trasmissione del prospetto [di cui all'allegato al decreto stesso] alla CoNViRI [oggi all'Autorità], con la produzione di dati di sintesi riferiti all'intero territorio di competenza e di eventuali note di commento”*;
- l'articolo 9 del d.m. 30 settembre 2009 prevede che *“la CoNViRI (e oggi l'Autorità) verifica il rispetto degli adempimenti informativi di cui all'art.8 attraverso il controllo dei documenti inviati dalle Autorità d'ambito o dai Comuni, nonché attraverso controlli anche a campione dei siti web dei Gestori e delle Autorità d'ambito”*.

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richieda, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
- l'articolo 2, comma 20, lettera d), della medesima legge 481/95, prevede altresì che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, ordini al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, potendo imporre, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento per le sue funzioni;
- nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate alla definizione del metodo tariffario transitorio di cui al documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, sono emerse alcune possibili anomalie relative:
  - all'attuazione, da parte dei gestori, del d.m. 30 settembre 2009, con particolare riferimento al rispetto del divieto di fatturare il servizio di depurazione ai clienti non allacciati al depuratore, al rispetto delle modalità di restituzione della quota tariffaria non dovuta e agli obblighi informativi agli utenti, stabiliti dal medesimo decreto;
  - all'inserimento nelle bollette degli utenti di voci di costo che potrebbero risultare improprie, con particolare riferimento alla creazione di accantonamenti per fondi di investimento e alla creazione di fondi per non meglio specificati contributi sociali, di cui non appare chiara la correlazione tra costo imputato in tariffa e costo sostenuto;
- in relazione alle tematiche di cui al precedente alinea, sono inoltre giunte all'Autorità segnalazioni da parte di utenti del Servizio Idrico Integrato, nonché da parte di associazioni dei consumatori, volte a denunciare la presenza di comportamenti dei gestori potenzialmente non conformi alla normativa vigente e lesivi dei diritti degli utenti.

#### **RITENUTO CHE:**

- pur in presenza di un quadro regolatorio ancora da definire in alcune sue componenti, sia comunque opportuno attivare le iniziative inerenti alla tutela dei

diritti degli utenti, tramite l'esercizio delle funzioni e dei poteri che la normativa vigente assegna, sul punto, all'Autorità;

- conseguentemente, sia utile avviare un'istruttoria conoscitiva al fine di determinare se alcune possibili anomalie - riscontrate nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate alla definizione del metodo tariffario transitorio di cui al documento per la consultazione 290/2012/R/IDR - siano connesse a comportamenti dei gestori non conformi alla normativa vigente e se configurino, dunque, comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, tali da prefigurare la possibile adozione, da parte dell'Autorità, di provvedimenti prescrittivi e/o ripristinatori, come previsto a normativa vigente;
- sia necessario coordinare l'istruttoria conoscitiva con eventuali approfondimenti, indagini o procedimenti sui medesimi temi già attivati o svolti dai competenti Enti d'ambito, stanti le funzioni esplicitamente ad essi attribuite, sul punto, dalla normativa vigente e le conoscenze specifiche delle proprie realtà territoriali;
- sia necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria medesima, tutta la documentazione, le informazioni e i dati utili a stabilire l'effettiva sussistenza di comportamenti non corretti da parte dei gestori, al fine di valutare gli eventuali presupposti per interventi di competenza dell'Autorità;
- sia opportuno, in prima istanza, acquisire una base dati sintetica per definire il grado generale di attuazione del d.m. 30 settembre 2009 e l'eventuale applicazione nelle bollette all'utenza di partite perequative locali, anche al fine di meglio finalizzare i successivi approfondimenti

## **DELIBERA**

1. di avviare un'istruttoria conoscitiva in merito ad alcune possibili anomalie emerse nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate alla definizione del metodo tariffario transitorio di cui al documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, al fine di individuare eventuali comportamenti non conformi alla normativa vigente o lesivi dei diritti degli utenti, in ordine ai seguenti profili:
  - adempimento, da parte dei gestori, del divieto di fatturare il servizio di depurazione ai clienti non allacciati al depuratore, nonché attuazione del d.m. 30 settembre 2009, con particolare riferimento al rispetto delle modalità di restituzione della quota tariffaria non dovuta e degli obblighi informativi agli utenti, stabiliti dal medesimo decreto;
  - inserimento nelle bollette degli utenti di partite perequative locali sotto forma di voci di costo che potrebbero risultare improprie, con particolare riferimento alla creazione di accantonamenti per fondi di investimento non ricompresi nella tariffa del servizio idrico integrato e alla creazione di fondi per non meglio specificati contributi sociali, di cui non appare chiara la correlazione tra costo imputato in tariffa e costo sostenuto;
2. di individuare il responsabile dell'istruttoria nel Capo Ufficio Speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici di cui al punto 9.3, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 109/2012/A;
3. di prevedere che l'istruttoria conoscitiva di cui al punto 1 sia coordinata con le informazioni disponibili e le procedure avviate dagli Enti d'ambito competenti territorialmente;

4. di disporre che i gestori del servizio idrico integrato, che fatturano direttamente agli utenti finali, forniscano all'Autorità e all'Ente d'ambito di riferimento un primo insieme sintetico di informazioni sull'attuazione del d.m. 30 settembre 2009 e su eventuali partite perequative locali, compilando e trasmettendo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, l'Allegato A alla medesima, che ne costituisce parte integrante, utilizzando la modulistica in formato excel resa disponibile sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it);
5. che il modulo di cui all'allegato A sia trasmesso all'Autorità, in formato elettronico, all'indirizzo [delibera\\_587@autorita.energia.it](mailto:delibera_587@autorita.energia.it) e all'Ente d'ambito di competenza;
6. di conferire mandato al Capo Ufficio Speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici, in collaborazione con la Direzione Vigilanza e Controlli, affinché proceda alla richiesta di ulteriori specifiche informazioni, nell'ambito e per le finalità di cui ai punti 1, 3 e 4, nonché all'organizzazione degli incontri ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva di cui alla presente deliberazione;
7. di prevedere che il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire le informazioni richieste, ovvero la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri, possano costituire presupposto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 20, comma 20, lett. c) della legge 481/95 e all'articolo 10, comma 14, lett. a) del decreto legge 70/11;
8. di prevedere che l'istruttoria conoscitiva di cui al punto 1 venga conclusa entro 180 giorni dal termine di cui al precedente punto 4;
9. di prevedere che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento possano accedere agli atti del procedimento presso i locali dell' Ufficio Speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici;
10. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*